



COMUNE DI BARLETTA  
Medaglia d'oro al merito civile

Ordinanza del Sindaco n. 49285 del 7-7-2017

**Oggetto:** Emissioni Sonore – Stagione Estiva 2017.

**IL SINDACO**

**Premesso che:**

- in data 16 giugno c.a., presso il Palazzo di Governo di Barletta Andria Trani si è tenuta la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nella quale si è dato atto dell'avvio del tavolo tecnico per la attuazione delle misure previste dal D.L. 20 febbraio 2017, n.14, convertito con modificazioni nella L.18 aprile 2017, n. 48;
- tale strumento normativo ha definito la sicurezza urbana quale ...” bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città”... prevedendo la possibilità adozione di incisivi provvedimenti in relazione a situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;
- come già emerso dalla esperienza degli anni passati, nell'ambito dello svolgimento dei servizi di sicurezza è sicuramente rilevante la problematicità del contenimento delle emissioni sonore nei locali pubblici e della somministrazione di bevande alcoliche, anche per gli stabilimenti balneari, allo scopo di contemperare gli interessi commerciali con il diritto dei residenti alla quiete pubblica;
- richiamata l'Ordinanza n. 49778 del 5/8/2016 relativa alla regolamentazione delle emissioni sonore dei pubblici esercizi dislocati nel centro urbano e sulle litoranee, adottata sulla base delle indicazioni del Prefetto impartite con prot. 11176 del 10/6/2016 a tutti i comuni della provincia Barletta Andria Trani al fine di regolamentare in modo uniforme la disciplina delle emissioni sonore nel periodo estivo, anche per ridurre l'uso dei veicoli durante le ore notturne per raggiungere i pubblici esercizi siti nelle città limitrofe, il tutto avente quale unico scopo la salvaguardia sia della qualità ambientale che della tutela della salute dei giovani (rectius: riduzione dei sinistri stradali mortali);

**Dato atto** che le normative nazionali e regionali di riferimento sono:

1. D. Lgs. n.114 del 13.03.1998 e s.m.i.;
2. legge regionale n. 16/2015 e s.m.i.;
3. d. lgs. n. 59/10 e s.m.i.;
4. TULPS- R.D. 773 del 18/06/31 e relativo regolamento d'esecuzione;
5. Legge 447/1995;
6. Legge Regionale n. 3 del 12 febbraio 2002;



COMUNE DI BARLETTA  
Medaglia d'oro al merito civile

- che, con il D.L. 6 dicembre 2011 , n. 201 conv. con modif. dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 sono state apportate modifiche all'art.3, comma 1 lett.d-bis) -- introdotta dall'art. 35 comma 6 del D.L. 16 luglio 2011 conv. con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011 , n. 111--- del D.L. 4 luglio 2006, n.223 con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006 , n.248;
- che il comma 1 dell'art. 3 , per la parte che qui interessa, dispone :”.....le attività economiche di distribuzione commerciale ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: ...omissis; d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio”;
- che pertanto, tutte le attività commerciali, come individuate dal D. Lgs. n. 114 del 13.03.1998 e quelle di somministrazione di alimenti e bevande, possono svolgere le proprie attività senza dover rispettare:
  - a. limiti di orari di apertura e di chiusura;
  - b. l'obbligo della chiusura domenicale e festiva nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale;
- che la legge regionale n. 3 del 12 febbraio 2002, rubricata "**Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico**", all'art. 16 (Attività all'aperto) prevede
  - “1. Gli impianti, le apparecchiature, gli attrezzi e le macchine di ogni genere, impiegati in attività di carattere produttivo, commerciale e di altro tipo, che si svolgono all'aperto, devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea e, comunque, tali da contenere i rumori entro i limiti indicati nella legge.
  - 2. Le attività sportive e ricreative svolte all'aperto, che comportano emissione di rumore, non possono superare i limiti di cui all'articolo 3 e non possono essere svolte al di fuori dell'intervallo orario 8.00 - 24.00. Le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato sulla facciata dell'edificio più esposto, non possono superare in ogni caso i 65 dB(A) negli intervalli orari 8.00 - 12.00 e 15.00 -19.00 e i 55 dB(A) negli intervalli orari 12.00 15.00 e 19.00 - 24.00.
  - 3. Il Comune interessato può, su richiesta scritta e motivata, per esigenze locali o per ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal comma 2, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo, sentita la AUSL competente.”
- ed ancora l'art. 17 rubricato (Attività temporanee) expressis verbis:
  - “1. Le emissioni sonore temporanee, provenienti da circhi, teatri e strutture simili o da manifestazioni musicali, non possono superare i limiti di cui all'articolo 3 e non sono consentite al di fuori dell'intervallo orario 9.00 - 24.00, salvo deroghe autorizzate dal Comune.
  - 2. Le emissioni sonore di cui al comma 1, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono, inoltre, superare i 65 dB(A) negli intervalli orari 9.00 - 12.00 e 15.00 - 22.00 e i



COMUNE DI BARLETTA  
Medaglia d'oro al merito civile

55 dB(A) negli intervalli orari 12.00 - 15.00 e 22.00 - 24.00. Il Comune interessato può concedere deroghe, su richiesta scritta e motivata, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo sentita la AUSL competente.

3. Le emissioni sonore, provenienti da cantieri edili, sono consentite negli intervalli orari 7.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00, fatta salva la conformità dei macchinari utilizzati a quanto previsto dalla normativa della Unione europea e il ricorso a tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo, salvo deroghe autorizzate dal Comune.

4. Le emissioni sonore di cui al comma 3, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono inoltre superare i 70 dB (A) negli intervalli orari di cui sopra. Il Comune interessato può concedere deroghe su richiesta scritta e motivata, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo sentita la AUSL competente.”

➤ **Che** necessita, in virtù della sopracitata norma regionale, comunque regolamentare, limitatamente al solo periodo estivo e stante la particolare vocazione ricettiva dei centri storici e delle litoranee, ove notoriamente vi è una straordinaria affluenza di avventori sia locali che provenienti da città limitrofe, le sole emissioni sonore da parte dei titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, dei titolari degli stabilimenti balneari in possesso delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici, al fine di contemperare gli interessi commerciali con il diritto dei residenti alla quiete e salute pubblica, tenendo conto della distinzione tra la musica dal vivo e l'uso di strumenti inerenti altre attività sottoposte a specifiche autorizzazioni, nella determinazione dell'orario massimo di emissioni sonore e dell'ubicazione delle attività da sottoporre a controlli appositamente organizzati, ed in particolare:

- 1) per le attività ubicate nel centro urbano l'orario massimo per le emissioni sonore è fissato alle ore 00.00 il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica, mentre venerdì e sabato alle ore 01.00, sempre nel rispetto dei limiti delle norme nazionali e regionali della pressione sonora ponderata;
- 2) per le attività ubicate sulle litoranee, l'orario massimo per le emissioni sonore è fissato alle ore 01.00 il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica, mentre venerdì e sabato alle ore 02.00, sempre nei limiti indicati dalle norme nazionali e regionali della pressione sonora ponderata;
- 3) in considerazione delle esperienze compiute negli anni scorsi da Comuni vicini, e tenuto conto della opportunità di uniformare la disciplina soprattutto nella parte della stagione estiva più esposta ai flussi turistici, si stabilisce per il **mese di agosto** che
  - per i pubblici esercizi del centro storico che abbiano adottato adeguati piani di contenimento delle emissioni sonore atti a garantire il rispetto dei limiti acustici determinati dal DPCM dell'1 marzo 1991 l'orario massimo sia alle ore 01,00 dal lunedì al giovedì mentre venerdì, prefestivi e festivi sia alle ore 02,00;



**COMUNE DI BARLETTA**  
Medaglia d'oro al merito civile

- per le attività ubicate sulle litoranee che abbiano adottato adeguate misure di rispetto dei limiti acustici l'orario massimo giornaliero per tutta la settimana sia alle ore 02,00;
- 4) gli esercizi gestori di attività indicate ubicate sulle litoranee dovranno adeguare le attrezzature in modo che le onde sonore siano rivolte verso il mare e non indirizzate sull'abitato; dovranno, altresì, essere adottate le misure tecnologiche utili a ridurre e contenere il disturbo ai residenti;

VISTO l'art 50 comma 5 del D. Lgs.267 del 18.08.2000 e successive modificazioni, in particolare quelle previste dal D.L. 20 febbraio 2017, n.14, convertito con modificazioni nella L.18 aprile 2017, n. 48;

**DISPONE per il periodo di vigenza della presente Ordinanza**

**LA DEROGA**

All'emissioni sonore all'esterno, rispetto al limite dal DPCM del 31/03/91, 14/11/97 e 16/04/99 e legge regionale n. 3 del 12 febbraio 2002, che dovranno comunque essere contenute nel limite possibile al fine di non arrecare particolare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo.

**ORDINA**

**A partire dalla data di emissione e sino al 24/09/2017, in deroga a quanto stabilito dalla ordinanza n. 85337 del 28/12/2016**

Fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti così come previste dai contratti collettivi per le singole categorie di lavoratori,

1. A TUTTI GLI ESERCIZI PUBBLICI ubicati nel centro urbano, di sospendere ogni tipo di emissione sonora alle ore 00.00 dal lunedì al giovedì e la domenica, mentre venerdì e sabato entro le ore 01.00, sempre nei limiti fissati dalle norme nazionali e regionali della pressione sonora ponderata;
2. A TUTTI GLI ESERCIZI PUBBLICI ubicati sulle litoranee, di sospendere ogni tipo di emissione sonora entro le ore 01.00, dal lunedì al giovedì e la domenica, mentre venerdì e sabato entro le ore 02,00, sempre nei limiti fissati dalle norme nazionali e regionali della pressione sonora ponderata;
3. Nel mese di agosto per i pubblici esercizi del centro storico che abbiano adottato adeguati piani di contenimento delle emissioni sonore atti a garantire il rispetto dei limiti acustici determinati dal DPCM dell'1 marzo 1991 l'orario massimo entro il quale è obbligatorio sospendere ogni tipo di emissione sonora è fissato alle ore 01,00 dal lunedì al giovedì mentre venerdì, prefestivi e festivi alle ore 02,00;



COMUNE DI BARLETTA  
Medaglia d'oro al merito civile

4. Sempre nel mese di agosto per le attività ubicate sulle litoranee che abbiano adottato adeguate misure di rispetto dei limiti acustici l'orario massimo entro il quale è obbligatorio sospendere ogni tipo di emissione sonora è fissato alle ore 02,00;
5. Sono fatte salve eventuali modifiche a tale disciplina, in relazione a particolari eventi anche connessi a iniziative concernenti la normativa di pubblico spettacolo, sempre nel rispetto di quanto previsto nel già richiamato D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito nella L. 18 aprile 2017, n. 48.
6. Sono in ogni caso fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti da disposizioni normative per la detenzione ed il funzionamento di impianti per la diffusione di musica nei pubblici esercizi, nonché, dalla L.R. n. 3 del 12/02/02 - "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico"- , dal TULPS (R.D. 773/31) e dal reg. TULPS, e dalle norme vigenti tese a contrastare l'inquinamento acustico; gli esercenti le attività di somministrazione dovranno mettere in atto ogni possibile accorgimento tecnico ed operativo necessario a garantire il rispetto dei limiti delle emissioni sonore previsti dalla L.R. n. 3 del 12/02/02.

#### SANZIONI

Le violazioni alla presente ordinanza saranno soggette a sanzione amministrativa previste:

1. dall'art. 18 comma 1 lett. d) della Legge Regionale n. 3 del 12 febbraio 2002 per il superamento dei limiti delle emissioni sonore (da 260 Euro a 1.100);
2. dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 in relazione all'art. 16 delle L.689/1981 e s.m.i per tutti gli altri obblighi imposti dalla presente Ordinanza Sindacale, in virtù di quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n.153 del 4 agosto 2016, nella misura di €. 300,00 (fermo restando il massimo edittale fissato dall'art. 7 bis D. Lgs. 267/'00, in €. 500,00 in caso di emissione di Ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 18 della sopra richiamata Legge 689/'81).

In caso di reiterazione della violazione, ai sensi dell'art. 8 bis della Legge 689/1981 e s.m.i., si procederà ad emettere apposito provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo non superiore a giorni 7 (sette).

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 /11/1981 n. 689 l'Autorità amministrativa competente è il Sindaco di Barletta al quale potranno essere inoltrati scritti difensivi secondo la procedura prevista dalla legge richiamata.

La presente Ordinanza integra e modifica ogni qualsivoglia provvedimento precedentemente emesso.

**MANDA** la presente Ordinanza per notifica ai responsabili delle Associazioni di categoria, Sindacali e alle Associazioni dei consumatori affinché ne possano divulgare la notizia.

**MANDA** altresì, al Prefetto di Barletta Andria Trani e, per il dovuto controllo, al Comando P.M. , al Comando Carabinieri, al Commissariato di P.S. e al Comando della G.d.F.

La presente viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni.



COMUNE DI BARLETTA  
Medaglia d'oro al merito civile

Avverso la presente ordinanza è possibile ricorrere all'Autorità Giudiziaria Amministrativa ovvero proponendo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di Legge.

**Il Sindaco**  
**Pasquale Cascella**